



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO

Articolo 1

Oggetto, finalità e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs n. 165/2001, presupposti, limiti e modalità per il conferimento, da parte della Camera di Commercio di Salerno (di seguito denominata Camera di Commercio), di incarichi individuali di studio, ricerca, consulenza e di collaborazione autonoma ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, esterni all'Amministrazione, quando non sia possibile far fronte alle esigenze di carattere non ordinario dell'Ente con il personale in servizio.

Le disposizioni del presente Regolamento hanno la finalità di promuovere la razionalizzazione ed il contenimento della spesa pubblica per incarichi esterni e di assicurare trasparenza ed imparzialità nelle procedure di affidamento.

Il presente Regolamento si applica al conferimento di incarichi a persone fisiche, singole o associate, aventi ad oggetto prestazioni d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 c.c., anche di carattere occasionale e comunque non subordinato.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni che seguono.

1. Incarichi di consulenza: s'intendono quegli incarichi che si sostanziano nella richiesta di pareri ad esperti, attraverso i quali l'Ente intende acquisire un giudizio finale idoneo ad orientare la propria azione.

2. Incarichi di studio: s'intendono quegli incarichi che si sostanziano nello svolgimento, nell'interesse dell'Ente, di una singola attività di studio, approfondimento e raffronto.

3. Incarichi di ricerca: s'intendono quegli incarichi che si sostanziano nella singola raccolta organica di materiale che consenta all'Ente di reperire contenuti di conoscenza utili per la realizzazione di finalità istituzionali.

4. Incarichi di collaborazione autonoma: s'intendono gli incarichi attraverso i quali il collaboratore si obbliga a compiere un'opera o una prestazione professionale, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, senza impiego di mezzi organizzati e mediante un compenso prestabilito, impegnandosi a conseguire un risultato connesso alle proprie personali capacità lavorative.

Articolo 3

Tipologie contrattuali

Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono conferiti mediante la stipulazione di contratti di lavoro autonomo e occasionale, aventi ad oggetto prestazioni di natura professionale.

Per prestazione di natura professionale si intende una prestazione d'opera intellettuale per lo svolgimento di un'attività di lavoro autonomo, senza coordinamento con il committente e senza vincolo di subordinazione.

Articolo 4

Esclusioni

Non rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento:

- le attività da qualificarsi come affidamento di servizi, compreso l'affidamento di servizi legali di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio, a cui si applica il D.lgs. 50/2016;
- gli incarichi la cui procedura di affidamento è disciplinata da specifiche normative di settore;

- c) gli incarichi per i quali non è previsto alcun corrispettivo per l'attività prestata, ma un mero rimborso delle spese;
- d) ogni altro incarico avente ad oggetto adempimenti obbligatori derivanti da fonti normative, qualora non vi siano competenze interne all'Ente.

Articolo 5

Presupposti per il conferimento dell'incarico

Tutti gli incarichi di cui all'art. 1 del presente Regolamento possono essere legittimamente conferiti dall'Ente esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti, da intendersi cumulativi, fermi restando le previsioni e i limiti posti dal bilancio di previsione e dagli strumenti di assegnazione dei budget direzionali:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dalla legge all'Ente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e, in ogni, caso, risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente stesso;
- b) l'ente deve avere preliminarmente accertato, mediante attività di ricognizione volta a verificare il profilo richiesto per l'espletamento dell'incarico, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, anche sulla base degli elementi forniti in merito dall'area Affari Generali e Gestione del Personale;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea, dovendo la durata dell'incarico essere sempre contenuta nella misura minima indispensabile per l'espletamento dello stesso;
- d) la prestazione deve avere carattere eccezionale e straordinario;
- e) la prestazione deve essere altamente qualificata, con l'avvertenza che si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di prestazioni che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali, nonché a supporto dell'attività didattica di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore di riferimento;
- f) in relazione all'oggetto dell'incarico, devono essere preventivamente determinati durata, oggetto, compenso ed eventualmente luogo della prestazione.

Articolo 6

Requisiti per il conferimento dell'incarico

Gli incarichi di cui all'art. 1 possono essere legittimamente conferiti esclusivamente nel pieno rispetto dei requisiti che seguono:

- a) non possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni che si trovino in situazioni di incompatibilità secondo le vigenti normative, con particolare riguardo alle norme che disciplinano i divieti ed i limiti per l'affidamento di incarichi a dipendenti di Pubbliche Amministrazioni;
- b) non possono essere conferiti incarichi a soggetti alle dipendenze di altre Pubbliche Amministrazioni, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza del dipendente stesso in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
- c) non possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni che si trovino in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;
- d) non possono essere conferiti incarichi a soggetti, già lavoratori privati o pubblici, collocati in stato di quiescenza, in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
- e) non possono essere conferiti incarichi a soggetti organizzati in forma d'impresa per la prestazione di servizi;
- f) possono essere conferiti incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici;
- g) gli incarichi di cui al presente Regolamento possono essere conferiti esclusivamente nell'integrale rispetto dei limiti di spesa previsti dall'Ente e dalle disposizioni in materia di finanza pubblica;
- h) gli incarichi di cui al presente Regolamento possono essere conferiti esclusivamente nel rispetto dei limiti di trattamento economico individuale previsti dalle vigenti normative;

i) non possono essere conferiti incarichi a soggetti che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per un grave reato contro la Pubblica Amministrazione o per altri gravi reati che incidano sulla moralità professionale.

Articolo 7

Procedure comparative di affidamento degli incarichi esterni

Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 9 del presente Regolamento, l'Ente procede all'individuazione dei soggetti esterni ai quali conferire gli incarichi di cui all'art. 1 attraverso l'espletamento di procedure comparative di selezione pubblica adeguatamente pubblicizzate.

In presenza dei presupposti di cui all'articolo che precede, con determinazione del Segretario Generale o del Dirigente competente, adeguatamente motivata, viene autorizzata la pubblicazione dell'Avviso di selezione per l'affidamento dell'incarico, che viene contestualmente approvato.

L'avviso di selezione è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente per almeno 10 giorni (di calendario) prima della scadenza dello stesso.

È consentito all'Ente pubblicizzare l'avviso di selezione anche con altri mezzi idonei a garantire la conoscenza da parte dei terzi, ivi compresa la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, qualora ciò sia richiesto dalla particolare rilevanza dell'incarico che s'intende conferire.

L'avviso di selezione contiene i seguenti elementi:

- a) la descrizione dell'oggetto dell'incarico;
- b) gli specifici requisiti di carattere professionale e morale richiesti per lo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico;
- c) la durata dell'incarico;
- d) ove richiesto dalla natura dell'incarico conferito, le modalità di svolgimento dello stesso e, in ogni caso, il termine entro il quale la prestazione dovrà essere integralmente eseguita;
- e) il compenso da corrispondere per l'incarico, che deve risultare, in ogni caso, proporzionato alla prestazione oggetto dell'incarico;
- f) ogni altra informazione richiesta dalla specifica natura dell'incarico;
- g) le modalità e il termine perentorio entro il quale potranno essere presentati i *curricula* e l'eventuale ulteriore documentazione richiesta nell'Avviso in base alla specifica natura dell'incarico;
- h) i criteri di selezione;
- i) il termine previsto per la conclusione della procedura di affidamento;
- j) l'avviso che l'incarico, le relative dichiarazioni ed il *curriculum vitae* saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del D.Lgs n. 33/2013;
- k) l'indicazione del responsabile del procedimento amministrativo;
- l) l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Articolo 8

Individuazione del soggetto esterno

L'Ente procede all'individuazione del soggetto esterno al quale conferire l'incarico attraverso la valutazione dei *curricula*, dell'eventuale colloquio e dell'eventuale ulteriore documentazione richiesta nell'Avviso in base alla specifica natura dell'incarico.

Ai fini di cui al comma precedente, l'Ente, in base alla complessità dell'incarico, può avvalersi di una Commissione nominata, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti all'incarico, con determinazione del Segretario Generale o del Dirigente competente.

La Commissione appositamente costituita è presieduta dal Dirigente dell'Area che si avvarrà della prestazione dell'incaricato o da un suo delegato.

Nell'ipotesi di affidamento di un incarico di collaborazione di cui all'art. 2 n. 4 del presente Regolamento, la Commissione è presieduta dal Dirigente dell'Area Affari Generali e Gestione del Personale o da un suo delegato.

La valutazione comparativa, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, tiene conto dei seguenti criteri:

- a) qualifiche professionali in relazione allo specifico oggetto dell'incarico;
- b) precedenti esperienze professionali maturate nel settore di riferimento e grado di conoscenza del settore;
- c) ulteriori elementi contenuti nella documentazione prodotta, ove richiesta in relazione all'oggetto dell'incarico;
- d) previsione dei tempi di realizzazione dell'incarico, ove compatibile con la specifica natura dello stesso.

L'Ente, in relazione alle specificità dell'incarico, può individuare ulteriori criteri di selezione, dei quali è data notizia nell'avviso di cui al precedente art. 7.

All'esito della valutazione di cui sopra è redatta ed approvata la relativa graduatoria di merito che dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

È in facoltà dell'Ente prevedere nell'Avviso ulteriori modalità per la selezione dell'incaricato, qualora lo richiedano la specifica natura e/o la particolare complessità dell'incarico che s'intende conferire.

Articolo 9

Conferimento di incarichi esterni in via diretta

Fermi restando, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 4 e i presupposti e i requisiti di cui agli artt. 5 e 6, l'incarico è conferito in via diretta, senza l'esperimento della procedura comparativa di affidamento, qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

- a) quando le procedure comparative di affidamento di cui al precedente art. 7 siano andate deserte ovvero quando, all'esito della procedura comparativa, non sia stato possibile individuare il soggetto al quale conferire l'incarico esterno, ferma restando l'invariabilità delle condizioni previste nell'avviso di selezione stesso;
- b) in casi particolari di urgenza, determinati da un'imprevedibile necessità in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, quando non sia possibile procedere all'esperimento delle procedure comparative di cui all'art. 7 senza pregiudicare gli interessi dell'Ente;
- c) quando la prestazione, per la sua natura e per le sue caratteristiche oggettive possa essere svolta unicamente da un solo soggetto determinato.

Articolo 10

Conferimento dell'incarico

Tutti gli incarichi di cui all'art. 1, a prescindere dalla modalità di affidamento, sono conferiti con determinazione del Segretario Generale o del Dirigente competente, previa verifica della sussistenza dei presupposti e del rispetto dei requisiti di cui ai precedenti artt. 5 e 6.

La determinazione che conferisce l'incarico in via diretta è adeguatamente motivata e contiene, altresì, l'enunciazione espressa delle ragioni di fatto in base alle quali l'Ente non ha proceduto all'esperimento della procedura comparativa di selezione di cui al precedente art. 7.

L'affidamento dell'incarico si perfeziona con l'accettazione espressa da parte dell'interessato.

Ai fini del rispetto dei limiti di cui alla lett. h) dell'art. 6, l'Ente chiede al soggetto a cui intende conferire l'incarico una dichiarazione in ordine al non superamento del tetto al trattamento economico individuale, così come stabilito dalla vigente normativa. In caso di dichiarazione di superamento di tale tetto, l'incarico non potrà essere conferito.

Articolo 11

Disciplinare di incarico

Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono formalizzati mediante apposito disciplinare di incarico scritto, che contiene i seguenti elementi:

- a) le generalità dell'incaricato;
- b) la natura della prestazione oggetto dell'incarico;
- c) l'oggetto della prestazione;

- d) il luogo e le modalità di svolgimento della prestazione laddove richiesti dalla specifica natura dell'incarico;
 - e) la durata del contratto;
 - f) l'ammontare del compenso, i termini e le modalità del pagamento e la previsione di eventuali rimborsi spese;
 - g) la previsione, laddove richiesto dalla particolare natura dell'incarico, di clausole penali per le ipotesi di mancato, inesatto o tardato adempimento della prestazione oggetto dell'incarico;
 - h) la previsione eventuale di clausole risolutive espresse;
 - i) la previsione del rispetto degli obblighi di condotta – per quanto compatibili – disposti dal Regolamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 recante il *Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165* e dal *Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di commercio di Salerno*;
 - j) ogni altra disposizione contrattuale richiesta dalla specifica natura dell'incarico conferito;
 - k) l'indicazione del Foro competente per la risoluzione delle controversie che potranno insorgere tra l'Ente e l'incaricato in relazione all'esecuzione dell'incarico;
 - l) l'avviso che l'incarico sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente www.sa.camcom.it;
- Il Responsabile del procedimento deve comunicare tempestivamente all'Unità Organizzativa competente l'avvenuta sottoscrizione del disciplinare di incarico da parte del soggetto incaricato, affinché possa procedersi con gli adempimenti di cui al successivo art. 12.

Art. 12

Pubblicazione e efficacia

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 33/2013 e dell'art 53 co. 14 del D.Lgs n. 165/2001, l'Ente pubblica i dati relativi all'incarico di collaborazione e consulenza - entro tre mesi dal conferimento, e in ogni caso, prima del suo inizio - sul proprio sito istituzionale www.sa.camcom.it, alla sezione Amministrazione Trasparente, e/o, mediante collegamento ipertestuale, sul sito www.perlapa.gov.it. La suddetta pubblicazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione del relativo compenso.

In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del Dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario.

Articolo 13

Vigilanza sull'esecuzione dell'incarico e verifica dell'adempimento della prestazione oggetto dell'incarico

Il Dirigente dell'Area competente o un suo delegato vigila sul corretto svolgimento dell'incarico e, all'esito dello stesso, verifica l'attività svolta e i risultati ottenuti dell'incaricato.

Articolo 14

Liquidazione del compenso

Espletati gli adempimenti di cui ai precedenti artt. 12 e 13 e previa acquisizione del nulla-osta da parte del Dirigente competente o di un suo delegato, si procede alla liquidazione del compenso.

La liquidazione del compenso avviene secondo le modalità e i tempi indicati nell'Avviso di selezione o nel disciplinare d'incarico sottoscritto dall'incaricato.

In mancanza di un'espressa previsione, la liquidazione avviene, di regola, dopo la conclusione dell'incarico.

Articolo 15

Liste di accreditamento di esperti

È in facoltà dell'Ente istituire, con apposito provvedimento della Giunta o del Segretario Generale, una o più liste di accreditamento di esperti esterni dotati di particolari requisiti professionali e di esperienza, eventualmente suddivisi per settori di attività.

Per la realizzazione e l'aggiornamento delle liste la Camera di Commercio pubblica apposito Avviso nel rispetto, per quanto compatibile, della procedura di cui agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento.

Una volta formate, le liste – di durata massima triennale - sono pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e il Dirigente interessato a ricorrervi assegnerà l'incarico operando all'interno delle stesse, invitando alla procedura comparativa di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un quadro di confronto e garantendo in ogni caso il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità nonché di pubblicità nell'affidamento dell'incarico.

Articolo 16

Rinnovo e proroga dell'incarico

In nessun caso è ammesso il rinnovo dell'incarico.

L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili all'incaricato, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento.

Articolo 17

Trattamento dei dati personali

La Camera di Commercio adotta ogni misura utile a garantire che il trattamento dei dati personali gestiti in occasione della procedura di selezione dell'incaricato e della contrattualizzazione del rapporto avvenga nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003, come specificato nell'informativa inserita nell'Avviso.

In ottemperanza a quanto prescritto dal Garante per la protezione dei dati personali, il partecipante alla selezione è chiamato a predisporre il proprio curriculum considerando l'eventuale pubblicazione in caso di conferimento dell'incarico e, pertanto, è invitato ad omettere ogni dato eccedente le finalità della selezione.

Articolo 18

Integrazioni e Rinvio

Al fine di apportare modifiche di carattere meramente formale o dovute a novità normative, l'aggiornamento del presente Regolamento sarà realizzato mediante atto del Dirigente dell'Area Affari Generali e Gestione del Personale.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed, in particolare, alle disposizioni vigenti in materia di trasparenza e alle norme, anche fiscali e previdenziali, in materia di lavoro.

Tutti i richiami alle vigenti disposizioni di legge contenuti nel presente Regolamento sono da intendersi automaticamente estesi alle successive modificazioni ed integrazioni delle stesse.

Articolo 19

Disposizioni transitorie

Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato all'Albo camerale secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed entra in vigore sette giorni dopo la sua pubblicazione.